

**Proposta di legge recante:
"Norme regionali contro la vivisezione e modifiche alla legge regionale
23/2000 (tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo)."**

Titolo I

Norme regionali contro la vivisezione.

Articolo 1
(Finalità)

1. La Regione Liguria al fine di tutelare gli animali dall'utilizzo per scopi sperimentali e scientifici promuove la diffusione di metodologie innovative che non facciano ricorso all'uso di animali vivi o morti o parti di essi.
2. La Regione Liguria definisce con l'Università di Genova e gli Istituti Scientifici accordi ed intese per sostenere iniziative nel campo della ricerca e della sperimentazione in attuazione delle finalità di cui al comma 1.

Articolo 2
(Divieti)

1. Nel territorio della Regione Liguria sono vietati l'allevamento, la cessione e l'utilizzo, di cani e gatti a fini di sperimentazione.
2. E' altresì vietata la vivisezione a scopo didattico su qualsiasi animale, nonché l'induzione di patologie e/o la soppressione di animali con finalità didattiche salvo i casi autorizzati dalla Regione nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 2.

Articolo 3
(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, è punita con la sanzione amministrativa di 15.000 euro, maggiorata a 50.000 in caso di recidiva. E' in ogni caso disposta la confisca degli animali e il loro collocamento a spese dei contravventori.

Articolo 4
(Vigilanza)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo relative all'articolo 2, comma 1, sono esercitate dalle province, dai comuni, dalle aziende sanitarie locali, dalle guardie zoofile volontarie dell'Enpa e dalle Guardie Ecozoofile ed Ecologiche volontarie regionali.

Titolo II

Modifiche alla legge regionale 23/2000 (tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo).

Articolo 5

(Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2000, n.23)

1. Nell'articolo 1, comma 6 le parole "successivo articolo 23" sono sostituite con le parole "successivi articoli 12 e 23."
2. Nell'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"2. Per la programmazione degli interventi nel campo della protezione degli animali e della prevenzione del randagismo le Province entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei programmi degli Enti Locali e delle strutture già operanti, individuano la localizzazione dei siti in cui realizzare nuovi ricoveri per gli animali o risanare quelli esistenti.
3. Per l'individuazione di cui al comma precedente le Province acquisiscono pareri e proposte da parte delle AUSL, delle Associazioni di cui all'articolo 6, degli Ordini dei medici veterinari."
3. Nell'articolo 5, comma 1, la lettera l) è sostituita con la seguente: "l) provvedono alla sterilizzazione di gatti che vivono in libertà e dei cani di cui all'articolo 10, comma 6."
4. Nell'articolo 5, comma 3, lettera a) dopo la parola "vaganti" sono aggiunte le parole "in collaborazione con le province".
5. Nell'articolo 8, comma 5, dopo la parola "benessere" sono aggiunte le parole "o quando affette da patologie incompatibili con la vita libera".
6. Nell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, dopo la parola "attestazione" sono aggiunte le parole: "se non redatta da un veterinario ufficiale dell'AUSL competente".
7. Nell'articolo 10, comma 6, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Gli animali presenti nelle strutture pubbliche e in quelle private convenzionate sono sterilizzati e tatuati prima della cessione."
8. Nell'articolo 12, comma 7, in fondo al periodo, le parole "o con altro altri sistemi di riconoscimento determinati dalla Giunta regionale " sono sostituite con le parole "o con microchip".
9. Dopo il comma 8 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente comma:
"8bis. La Giunta regionale, con proprio provvedimento sentito l'Osservatorio, individua i tempi e le modalità con cui il sistema basato sul microchip sostituirà completamente per tutti i cani iscritti nelle anagrafi canine della Regione il sistema del tatuaggio. I cani che già risultano contrassegnati da tatuaggio non saranno soggetti ad introduzione del microchip salvo che ciò sia richiesto da norme nazionali o internazionali ovvero che il tatuaggio sia diventato illeggibile."

10. Nell'articolo 13, comma 5, dopo la parola "adozione" sono aggiunte le parole "neppure temporanea" e dopo la parola "animali" sono aggiunte le parole: "o per attività illecite realizzate con l'utilizzo di animali. I suddetti soggetti non potranno accedere ai ricoveri per animali."

Relazione
"Norme regionali contro la vivisezione e modifiche alla legge regionale 23/2000 (tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo).

Negli ultimi anni con l'introduzione di tecnologie informatiche e biochimiche sempre più avanzate è stato possibile svolgere attività didattiche e di sperimentazione realizzate in precedenza ricorrendo alla vivisezione animale senza l'uso di tale pratica.

Ad oggi in oltre il 70 per cento degli Atenei italiani la sperimentazione tradizionale è stata progressivamente sostituita da nuove metodologie ottenendo risultati che si sono dimostrati di pari efficacia didattica e di buon livello scientifico, in linea con gli altri paesi europei.

Già con il Decreto Legislativo 116/92 "Attuazione della direttiva n 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici", pur senza introdurre un esplicito divieto, si è limitato fortemente il ricorso alla sperimentazione animale, ammettendola solo in casi di inderogabile necessità e, comunque, qualora non siano disponibili tecniche alternative; successivamente con la Legge 413/93 "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale" si è riconosciuto ad ogni cittadino il diritto di rifiutarsi di compiere sperimentazioni su animali e si sono obbligati gli Atenei ad introdurre modalità di insegnamento alternative a favore di tutti gli studenti che dichiarino preventivamente la propria obiezione di coscienza.

La presente proposta di legge nel Titolo I intende affermare prima di tutto la generale contrarietà della Regione rispetto alla sperimentazione animale e realizzare nei prossimi anni l'obiettivo di escludere completamente dal territorio ligure il ricorso a tale pratica. Infatti, attraverso la definizione di accordi e intese con gli Atenei e gli Istituti scientifici non solo vengono definite in modo tassativo le ipotesi in cui sarà possibile ricorrere alla sperimentazione animale per scopi didattici ma la Regione si impegna a promuovere e sostenere con contributi propri la ricerca e la sperimentazione di tecnologie alternative. Inoltre, per contrastare il vergognoso mercato di animali destinati a laboratori italiani ed esteri con l'articolo 2 si introduce il divieto di allevamento e commercializzazione di cani e gatti a fini di sperimentazione nonché (articolo 3) le relative sanzioni.

Nel Titolo II della proposta sono contenute alcune modifiche migliorative della legge regionale 23/2000 in materia di lotta al randagismo, individuate soprattutto sulla base dei problemi interpretativi che nei due anni di vigenza della norma si sono verificati. In particolare con l'articolo 5, comma 3, proprio a seguito di difformi interpretazioni fra AUSL e comuni, si è voluta ribadire, così come previsto dalla legge quadro nazionale 281/91, la competenza delle AUSL per quanto concerne la sterilizzazione dei gatti in libertà e dei cani randagi accolti nei ricoveri.